



COMUNE DI COLONNA  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot. n. 5173

A.P. n. 507

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 12/06/2026	OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendio boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi anno 2026.
------------------------	--

IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25/05/2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con la quale si stabilisce, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio a fine ottobre;

**PRESO ATTO** della nota n. 550468 del 27/05/2026 emanata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, trasmessa a questo Ente dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile e NUE 112, che stabilisce il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2026, su tutto il territorio della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità e, per tanto, in riferimento soprattutto ai terreni incolti ed abbandonati, di proprietà privata e/o pubblica, ricadenti nel territorio comunale, urge dettare norme per la prevenzione degli stessi e la pulizia dei fondi, soprattutto in prossimità di strade pubbliche, comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche;

**PRESO ATTO**, altresì, che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina anche l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità.

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie anche al fine di scongiurare rischi derivanti dalla proliferazione di infestanti;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi, contenute nel citato il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025", approvato dalla Regione Lazio;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;  
VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni.  
VISTO l’art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 650 c.p.;  
VISTO l’art.7 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
VISTI gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;  
VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;  
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;  
VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

### ORDINA

a tutti gli Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento di terreni, aree libere, boschi, terreni agricoli non coltivati, pascoli, tutti ubicati nel territorio comunale:

**1) Di procedere agli interventi di pulizia**, di seguito indicati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, e successivamente, ogni volta sia necessario, al fine di non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi, arbusti e/o erbe infestanti, tale da provocare per incuria seri problemi di igiene, dando vita alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale pericolo di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:

**a) Provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione.** Tali interventi devono consistere nel Taglio dell'erba e della vegetazione in genere per una fascia di almeno 6 metri di profondità, dalle strade comunali, dai complessi edificati, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e dai confini di proprietà in genere.

**b) Rimozione dello sfalcio nonché di rifiuti nelle aree private**, al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi.

**c) Regolazione delle siepi, taglio di rami di alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti**, nelle aree private site nelle immediate vicinanze di abitazioni ed, in particolare, nelle aree private prospicienti o che aggettino su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

**d) Taglio delle radici ed in genere di parti arboree** che possano arrecare danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

**e) Procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree ed allo sfalcio delle stesse**, con cadenza mensile (ogni 30 giorni) e comunque all'occorrenza per tutto il periodo estivo.

**f) Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali,** così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

## INOLTRE

**2) E' VIETATO**, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato specificatamente nel "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023- 2025", dal 15 giugno al 15 ottobre 2026:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o bruce;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di bruce e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

### **3) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni, e di quelle regionali, istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

### **4) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala

Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

### **Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale insacco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, si sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### **6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

### **7) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### **8) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005, è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

### **9) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti ed a riposo e loro gestione**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

## **10) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

## **11) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

## **12) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti**

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

## **13) Distanza della vegetazione dai fabbricati**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

## **AVVERTE**

i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie:

- che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;
- che il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge

## DISPONE

che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., **esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre): le operazioni di bruciatura potranno essere effettuate nei seguenti orari:**

- **DAL 16 OTTOBRE AL 31 MARZO:** DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 8,00 (ora di fine combustione) e DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 (ora di fine combustione);
- **DAL 1 APRILE AL 14 GIUGNO:** DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 8,00 (ora di fine combustione) e DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 22,00 (ora di fine combustione).

L'accensione dei fuochi sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- esclusivamente al di fuori del centro abitato;
- esclusivamente al di fuori del periodo estivo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre);
- in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;
- procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n.5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;
- dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme;
- disporre, nelle immediate vicinanze dell'innescò, di un punto di approvvigionamento idrico;
- allontanarsi dal luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;
- adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un'adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 ml da eventuali fabbricati esistenti;
- procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc.; è
- è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

## DISPONE ALTRESÌ

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

<b>TABELLA DELLE SANZIONI</b>
-------------------------------

- a) In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da €.173,00 a €.694,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada.
- b) In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €.5.000,00 e non superiore ad €.50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L.353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della citata legge.

- c) In caso di mancata pulizia della fascia di rispetto di mt 6 di tracciati Ferroviari ed Autostradali, si applicherà il D.P.R. N. 753 del 11/07/1980, che all'art. 52 recita "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia" e sanzionato dall'art. 63 c. 2 "I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. Dal 52 al 57, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 46,00".
- d) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
- e) Il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

Al personale del Comando Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

- 1.il controllo del territorio comunale;**
- 2.il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;**
- 3.l'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l'imposizione del termine perentorio di giorni 10 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;**
- 4.il conseguente inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. a carico degli inadempienti, in caso di inottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, contestata al momento dell'accertamento delle violazioni.**

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS.n.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Responsabile del procedimento è il Commissario Capo Patrizio Onesti – Responsabile della Polizia Locale.

#### **DISPONE INFINE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Colonna e affissa nei punti principali del territorio comunale;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
  1. Comando di Polizia Locale;
  2. Stazione Carabinieri di Colonna;

3. Comando Carabinieri Forestale di Rocca di Papa (RM);
4. Direzione Territoriale Produzione di Roma RFI S.p.A., Via Marsala, 75 - Roma;
5. Società Autostrade per l'Italia S.p.A.

Colonna, lì 12 giugno 2026



**Il Sindaco**  
Fausto Giuliani